

N. 116875 _____ di Rep.

COPIA DELL'ATTO

DI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del giorno 17 MAGGIO 2008

PARTI

AIL VENEZIA - SEZIONE DI VENEZIA

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE

con sede in Venezia Sestiere Castello n. 6698/B

Rogiti del Notaio

dr. **FRANCESCO CANDIANI**

di GIOVANNI

si rilascia all'associazione _____

atto sotto la lettera "A"

Egli pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando allo svolgimento dei Lavori il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono necessario modificare gli articoli 1.1 e 2.1 per completare la denominazione sociale, la soppressione del comma 3.2, la soppressione della lettera m) al comma 4.1, precisare il comma f) dell'art. 4.1, sopprimere l'art. 8.4 e la lettera f) dell'art. 15 dello Statuto.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

delibera

1) di apportare allo statuto sociale tutte le modifiche proposte e quindi:

- all'articolo 1.2 modificare la denominazione sociale in

"AIL VENEZIA Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma - Sezione Provinciale di Venezia - Onlus"

- all'articolo 2.1 modificare la denominazione dell'associazione nazionale in "Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma"

- sopprimere l'articolo 3.2, in quanto possono partecipare all'Associazione solo persone fisiche

- all'articolo 4.1 lettera e) sopprimere la lettera m) per errore di coordinamento

- precisare l'articolo 4.1 con f), specificando che ogni altra entrata deve essere riferita a quelle ammesse ai sensi della legge 266/91

- sopprimere l'articolo 8.4, relativo sempre alla partecipazione, non più possibile, di soggetti diversi dalle persone fisiche

- sopprimere la lettera f) dell'articolo 15, sempre relativamente alla impossibilità di partecipazione per soggetti diversi da persone fisiche

e quindi di adottare il nuovo testo dello statuto sociale composto di n. 20 (venti) articoli con la precisazione che nel testo i commi soppressi saranno mantenuti con l'indicazione di "soppresso" per evitare difetti nei richiami contenuti nello Statuto stesso.

Viene delegato il signor Giovanni Alliata di Montereale a dare esecuzione alle prese deliberazioni.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la parola il Presidente chiude la parte straordinaria e l'assemblea prosegue in sede ordinaria.

Sono le ore 16.35 (sedici e minuti trentacinque).

Il comparante mi dispensa dalla lettura degli allegati

Io Notaio ho letto questo atto al comparante che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per una intera facciata e sin qui di questa seconda e viene sottoscritto alle ore 16,37

F.to GIOVANNI ALLIATA di MONTEREALE - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

ASSEMBLEA DEL 17 MAGGIO 2008

n°	del		
		del=deleghe	
1		Alliata	Giovanni
1		Angheben	Elsa
1	1	Aversa	Manuela
1	1	Aversa	Carlo
1		Aversa	Stefano
1	1	Baroli	Silvia
1		Baroli	Giovanni
1	1	Bellemo	Leonilde
1	1	Bertocco	Fabiola
1	1	Bertotto	Luciana
1	1	Biasiolo	Daniela
1	1	Bonaventura	Nadia
1		Bonotto	Flavia
1	1	Boscolo	Enzo "Meo"
1		Boscolo	Mauro "Gallo"
1	1	Boscolo	Grazia "Gallo"
1	1	Boscolo	Luigi "Cegion"
1	1	Boscolo	Mauro "Bisto"
1	1	Boscolo	Frida
1	1	Bot	Cinzia
1	1	Buia	Luciana
1		Bullo	Maele
1	1	Bullo	Alberto
1		Bullo	Maria Cristina
1	1	Cacco	Aldo
1		Chinellato	Graziella
1		Ciccone	Gerardo
1	1	Ciuto	Valter
1	1	Claut	Sabrina
1	1	Claut	Stefania
1	1	D'Agnolo	Sabrina
1		Da Lio Pezzin	Daniela
1		Dalla Pozza	Andrea
1		Della Ricca	Stefano
1	1	Doria	Gigliola
1		Favero	Annamaria
1	1	Gabbana	Fabio
1	1	Gasparini	Gabriella
1		Gerardi	Radames
1	1	Girardello	Carla
1		Giomo	Caterina
1	1	Lazzari	Gina
1	1	Longega	Gianna
1		Lorenzon	Paolo
1		Lucidi	Giselda
1	1	Lucchetta	Elisa
1	1	Marcato	Alberto

ALLEGATO

al Num. 16075

21/2

A

di Repertorio
d'Ordine.

ListaSoci

1	1	Marcato	Carlo
1	1	Maretto	Michele
1	1	Mattarucco	Daniela
1		Mattesco	Mariella
1	1	Mazzolin	Rita
1	1	Menegazzi	Carla
1		Nalon	Roberta
1		Nalon	Nicola
1	1	Novello	Elvira
1		Olivier	Virginia
1		Perale	Mariangiola
1	1	Reganaz	Diego
1	1	Righetto	Graziella
1	1	Salvagno	Diana
1		Scano	Maria Vittoria
1		Scomparin	Vanna
1	1	Seno	Annamaria
1	1	Simon	Alessandro
1		Tessari	Annamaria
1	1	Tessari	Genoveffa
1		Tessari	Roberto
1	1	Tonin	Alessandro
1	1	Tonin	Ettore
1	1	Tonin	Barbara
1	1	Tonin	Gaia
1	1	Zambonin	Luigi
1		Zecchin	Emilio
74	46		
	28		

Giovanni Oliato



Allegato "B"
al Num. 116875 di repertorio
e Num. 29172 d'Ordine
"AIL VENEZIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO
LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA
SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA - ONLUS" -
STATUTO

parte prima - generalità

Articolo 1	Costituzione, denominazione, sede e durata	pag.01
Articolo 2	Scopo	pag.02
Articolo 3	Soci	pag.04
Articolo 4	Patrimonio e bilanci	pag.06

parte seconda - ordinamento

Articolo 5	Organi	pag.07
Articolo 6	Competenze Assemblea	pag.08
Articolo 7	Convocazione Assemblea	pag.08
Articolo 8	Costituzione Assemblea	pag.09
Articolo 9	Presidenza Assemblea	pag.10
Articolo 10	Deliberazioni Assemblea	pag.11
Articolo 11	Composizione Consiglio	pag.12
Articolo 12	Convocazione Consiglio	pag.13
Articolo 13	Riunioni e deliberazioni Consiglio	pag.13
Articolo 14	Rappresentanza e poteri	pag.14
Articolo 15	Competenze Consiglio	pag.14
Articolo 16	Composizione Collegio Revisori	pag.17
Articolo 17	Competenze Collegio Revisori	pag.18
Articolo 18	Composizione e competenze Collegio Provisori	pag.18

parte terza - disposizioni finali

Articolo 19	Scioglimento ed estinzione	-
Articolo 20	Rinvio	pag.19

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AIL VENEZIA -
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E
MIELOMA
SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA - ONLUS"

parte prima - generalità

ARTICOLO 1 **Costituzione, denominazione, sede e durata**

1.1. L'Associazione - costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge-quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991 - il 19 settembre 1994 in Venezia con atto notaio Maria Luisa Semi, repertorio n° 94775, codice fiscale 94022970274, è retta dal presente Statuto a rogito notaio Carlo Candiani repertorio n°61002 del 24 aprile 1999, modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 116875 del 17 maggio 2008.

1.2. L'Associazione ha la denominazione "AIL VENEZIA - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma - Sezione Provin-

verso tutti e svolgono questa attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.2. [SOPPRESSO]

3.3. L'Associazione si compone di Soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

3.3. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione (art. 1.1).

3.5. Sono Soci ordinari dell'Associazione i soggetti che versano annualmente la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (art. 6.2/a).

3.6. Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota almeno dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

3.7. Il Consiglio di Amministrazione (art. 15/e) può nominare Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2) e Soci onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

3.8. L'ammissione a Socio ha effetto con il versamento della quota associativa e implica la conoscenza e accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, il rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione, e la partecipazione alla vita dell'Associazione medesima nello spirito della mutualità, assistenza, unitarietà d'intenti, di sentimenti e comportamenti democratici.

3.9. Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa (art. 6.2/a) entro un mese dal secondo invito scritto rivolto; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati (art. 4.1/a), né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (artt. 4.1 e 19.2/b); la qualità di Socio non è trasmissibile.

3.10. Tutti i Soci hanno eguali diritti nell'Associazione e in particolare in sede di Assemblea (10.1).

ARTICOLO 4) Patrimonio e bilanci

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci (art.3.3);

b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

c) da eventuali donazioni, eredità e legati;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese,

assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e

privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (2.2);

f) da ogni altra entrata ammessa ai sensi della Legge 266/91.

4.2. Tutto il patrimonio è disponibile, per le spese - di funzionamento e di

mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) - dell'Associazione, nonché per eventuali accantonamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, ad eccezione di quei beni che siano in qualche modo vincolati, per espressa volontà del donante o testatore.

4.3. Il Patrimonio - al pari di eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve - non può essere distribuito tra i Soci durante la vita dell'Associazione, né in caso di scioglimento od estinzione (art. 19), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4.4. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.5. Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt. 6.2/e e 15/h):

a) il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente,

corredato dagli allegati previsti dalla legislazione vigente, le eventuali variazioni rispetto al bilancio preventivo, nonché una relazione sulle attività svolte;

b) il Bilancio preventivo per l'esercizio corrente, nonché una relazione sulle

attività in corso e quelle programmate.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

ARTICOLO 5 Organi

5.1. Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci (artt. da 6 a 10);
2. il Consiglio di Amministrazione (artt. da 11 a 15);
3. il Collegio dei Revisori (artt. 16 e 17);
4. il Collegio dei Probiviri (art. 18).

5.2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Eventuali rimborsi spese per particolari incarichi svolti nell'interesse dell'Associazione potranno essere autorizzati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 6 Competenze dell'Assemblea

6.1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.

6.2. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la determinazione della quota associativa - annuale, pluriennale, vitalizia - minima per i soci ordinari e sostenitori (art. 3.4);
- b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1);
- c) la nomina del Collegio dei Revisori, del suo Presidente e dei Revisori supplenti (art. 16);
- d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente (art. 18);
- e) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e dei programmi delle attività corredati dalle relazioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione (art. 4.5) e del Collegio dei Revisori (art. 17/b);
f) eventuali deliberazioni sulle responsabilità degli Amministratori (artt. 18 e 22 Cod. Civ.);

g) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati (art. 4.1/c), quando soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del Codice Civile.

6.3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modificazioni dello Statuto;

b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 19).

ARTICOLO 7 Convocazione Assemblea

7.1. L'Assemblea dei Soci viene convocata - in sede ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 6.2 e art. 2364 Cod. Civ.), e ogniqualvolta lo delibera il Consiglio di Amministrazione (art. 15/p) o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio

dei Revisori (art. 17/c), il Collegio dei Provisori (art. 18) o almeno un decimo dei Soci (art.3.3) - dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b),

con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.5) -, da

affiggere all'albo della sede (art. 1.5) e comunicare ai soci (art. 3.3) per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

7.2. L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima.

7.3. Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 6.3/a), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 8 Costituzione Assemblea

8.1. L'Assemblea ordinaria dei Soci (art. 6.2) è validamente costituita:

- in prima convocazione (art. 7.1), quando sia presente almeno la metà dei Soci (art. 3.3);

- in seconda convocazione (art. 7.2), qualunque sia il numero dei Soci presenti (art. 3.3);

8.2. L'Assemblea straordinaria dei Soci (art. 6.3) è validamente costituita:

a) per le modificazioni statutarie (art. 6.3/a):

-in prima convocazione (art. 7.1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci (art. 3.3);

- in seconda convocazione (art. 7.2), quando sia presente almeno un decimo dei Soci (art. 3.3);

b) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6.3/b):

- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci (art. 3.3 e art. 21, 3° comma, Cod. Civ.).

8.3. Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art. 3.3), che non sia componente del Consiglio di Amministra-

CAPO 2° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11 **Composizione Consiglio**

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci (art. 3.3) secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci (art. 6.2/b). Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, i precedenti Presidenti dell'Associazione.

11.2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono.

11.3. I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/b); prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

11.4. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consiliari (art. 13) consecutive, sono equiparati a dimissionari.

11.5. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori (art. 17/c); quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo (art. 6.2/b).

11.6. L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art. 7) - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori (art. 17/c) - abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).

ARTICOLO 12 **Convocazione Consiglio:**

12.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede (art.15/a), o, nel caso di suo impedimento, assenza o mancanza, da un Vicepresidente (art.15/b), o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, (art. 15/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2) - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) ed al Collegio dei Revisori (art. 16) almeno dieci giorni prima della riunione o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima della riunione; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori (art. 17/c).

ARTICOLO 13 **Adunanze e deliberazioni Consiglio**

13.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente della riunione.

13.3. Alle riunioni del Consiglio assistono di diritto i Revisori (art. 16) ed il Segretario (art. 15/c), che, di regola, ne redige il verbale.

13.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 14 Rappresentanza e Poteri

14.1. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente (art. 15/a) o, in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, a un Vicepresidente (art. 15/b), disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art. 6)

14.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti (art. 11.1), individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.

14.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15 Competenze Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) nominare, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione (art. 14.1), convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (artt. 7 e 9) e le adunanze consiliari (artt. 12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art. 10) e consiliari (artt. 13 e 14.3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;

b) nominare, nel proprio seno, uno o due Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, in ordine di anzianità di appartenenza all'Associazione, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14.1) e quelli delegati (art. 14.3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio (14.3);

c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione - determinandone i poteri e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) - per: coadiu-

- vare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt. 7 e 12), costituzione (artt. 8 e 13), svolgimento (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio; curare la tenuta del Libro delle Assemblee (art. 10.6), del Libro del Consiglio (art. 13.4), dello Schedario dei Soci (art. 3), del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;
- d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione - determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) - per: coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4.1), di acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci (artt. 4.4 e 15/h); curare la tenuta degli Inventari e del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;
- e) nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari (art. 3.7);
- f) [SOPPRESSO]
- g) deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori (art. 17/a), il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4.5) e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;
- h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (art. 2.2), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art. 2.1), con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) i Bilanci e le Relazioni di cui all'art. 4.5;
- l). istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
- m). assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi (art. 2) dell'Associazione;
- n) riconoscere o promuovere - in funzione delle migliori forme di organizzazione operativa nelle zone territoriali - la costituzione di eventuali Gruppi elaborandone i relativi regolamenti;
- o) valutare ed autorizzare le manifestazioni decentrate anche tramite eventuali Organi previsti al precedente punto l);
- p) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7) ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

CAPO 3° - COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 16 Composizione Collegio Revisori

16.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone - anche non socie (art. 10.4) - nominate dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/c), delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile - finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11).

16.2. I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/c); svolgono le loro funzioni gratuitamente; sono rieleggibili.

16.3. L'Assemblea dei Soci deve provvedere inoltre a nominare due Revisori supplenti, che subentrino, in ordine di età, in caso di mancanza, rinuncia o decadenza di un Revisore. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori e dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea dal Revisore più anziano.

ARTICOLO 17 Competenze Collegio Revisori

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti (art.15/g), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.5) alle risultanze contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7.1) e del Consiglio di Amministrazione (artt. 11.6 e 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.

CAPO 4° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18 Composizione e competenze Collegio Probiviri

18.1. L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6.2/d) il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone - anche non socie (art. 10.4) - nominandone, tra esse, il Presidente.

18.2. I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

18.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e l'AIL (art. 2.1), su ri-

chiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 Scioglimento ed estinzione

19.1. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.6 e 6.3/a), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.2/b, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 10.5 e 9.3 precedenti.

19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità, destinandoli ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19.3. In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo amministrativo dell'AIL (art. 2.1).

ARTICOLO 20 Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Onlus e di Associazioni private, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

F.to GIOVANNI ALLIATA di MONTEREALE - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Copia: conforme all'originale

Consta di fogli 8 e si rilascia, in carta libera, per gli usi consentiti.

Venezia-Mestre, il

4 GIU. 2008

